

PROCESSO PENALE MEDIATICO E DIRITTI FONDAMENTALI

Tra vecchi problemi e nuove norme in tema di comunicazione giudiziaria

CARLOTTA CONTI*

Il d.lgs. n. 188 del 2021 in attuazione della presunzione di innocenza ha introdotto nuove norme in tema di comunicazione giudiziaria. Soltanto un'interpretazione informata all'etica della responsabilità può porre rimedio al problema (invero più ampio) del c.d. processo mediatico.

The d.lgs. n. 188 of 2021, in implementation of the presumption of innocence, introduced new rules on judicial communication. Only an informed interpretation of the ethics of responsibility can remedy the (indeed broader) problem of the so-called media process.

SOMMARIO: 1. Il circo mediatico giudiziario. – 2. Verità processuale e “dramma” mediatico: l’ordalia del rito inquisitorio. – 3. Conoscenza giudiziaria e conoscenza profana. – 4. Le nuove norme in tema di comunicazione giudiziaria. – 5. Le linee guida del CSM. – 6. Il decreto legislativo n. 188 del 2021. – 7. Un cerchio che non si quadra. – 8. Conclusioni.

1. *Il circo mediatico giudiziario.* – L’espressione processo mediatico, in una accezione generalissima, fa riferimento ad un «accertamento della responsabilità penale effettuato non nella sede propria, bensì sui mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione, social, etc.)»¹. Si tratta di una coloritura indubbiamente negativa, dotata di ampia portata evocativa, simile a quella insita nella locuzione *junk science* (la c.d. “scienza spazzatura”) che, oltreoceano, evoca mistificazioni intrise, tra l’altro, di deprecabili interessi economici.

¹ G. GIOSTRA, *Processo mediatico*, in *Enciclopedia del Diritto, Annali II*, t. X, Milano, 2017, p. 647 ss.

* Professoressa di Diritto processuale penale presso l’Università degli Studi di Firenze.

Si tratta di una nozione ben distinta da quella di “cronaca giudiziaria” che si può definire come la diffusione sui mezzi di comunicazione di massa di informazioni circa lo svolgimento di un processo penale. Il libero esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non è processo mediatico: quest’ultimo rappresenta, se mai, un abuso del diritto di cronaca giudiziaria e abuso significa che il diritto non c’è più perché si è oltrepassato il confine del legittimo esercizio dello stesso².

Volendo cogliere i mali insiti nel processo mediatico, è unanime la constatazione che la “rappresentazione mediatica” – soprattutto televisiva – dei fatti di cronaca nera rappresenta un fenomeno collettivo caratterizzante la moderna società ed in crescita esponenziale³. Avvincenti come una saga familiare – spesso il massimo interesse si appunta proprio su omicidi commessi entro le mura domestiche – liberatorie come un romanzo poliziesco⁴, edificanti come un *Bildungsroman*⁵, coinvolgenti come una tribuna politica o sportiva

² Le sovrapposizioni si sono create quando, a livello di professione giornalistica, ha iniziato a sfumare la separazione organizzativa tra cronaca nera (narrazione del fatto) e cronaca giudiziaria intesa come *reportage* tecnico di quanto accadeva nel processo. Si veda *Fare cronaca giudiziaria*, intervista di MARIA CRISTINA AMOROSO a ROSARIA CAPACCHIONE, in *Giustizia insieme*, 26 maggio 2021.

³ Il tema del c.d. circo mediatico-giudiziario è stato oggetto di riflessione sin dal volume di D. SOULEZ LARIVIÈRE, *Du cirque médiatico-judiciaire et des moyens d’en sortir*, trad. it. M. GIUSTOZZI, *Il circo mediatico giudiziario*, Macerata, 1994. Merita considerare che «mentre nella carta stampata sopravvive ancora la separazione tra fatti ed opinioni, nei *talk show* l’intreccio tra i due piani è ormai inestricabile e nelle inchieste televisive [...] trionfa una giustizia privata parallela a quella in toga, che ambisce a sostituire e ad anticipare quest’ultima». Così E. AMODIO, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media e fiction*, Milano, 2016, p. 127.

⁴ Si tratta di un genere letterario caratterizzato dalla commissione di un delitto, dalla presenza di uno o più investigatori che svolgono indagini con sistemi scientifici, dalla soluzione finale del mistero. Si veda R. KNOX, *Best Detective Stories*, Londra, 1939. Per il rilievo che il romanzo poliziesco ha avuto fin dalle sue origini lo scopo di reificare la morte, in modo da esorcizzare un concetto ed un evento che atterrisce l’individuo, M. CARLOTTO, *Attrazioni criminali nella fabbrica del consenso*, in *Il Manifesto*, 20 ottobre 2007: se la morte non è una tragedia, ma l’oggetto di un’inchiesta il pubblico riesce temporaneamente a sopprimere tutte le proprie ansie sostituendole con quelle determinate dal caso e in tal modo distendendosi.

⁵ Il romanzo di formazione è un genere letterario incentrato sull’evoluzione del protagonista descritta attraverso la narrazione delle emozioni, dei sentimenti e delle azioni viste nel loro nascere dall’interno. Il termine è stato coniato da J.K.S. MORGENSTERN, *Über das Wesen des Bildungsromans*, Dorpat, 1820.

(laddove induce lo spettatore ad una presa di posizione e ad un dibattito che costituisce contemporaneamente sfogo per le frustrazioni subite nella vita reale ed evasione dalle stesse), le trasmissioni incentrate su fatti di cronaca nera (quasi sempre parallele alle vicende processuali), nel loro talora crudo “realismo”, attraggono sempre di più il pubblico di ogni estrazione soddisfacendone il vorace voyeurismo⁶: «il delitto sposta l’attenzione, ci evita di pensare a problemi più vicini e pressanti come il lavoro, la sicurezza, la crisi. Il paradosso è che alla fine tutto questo è liberatorio [...] crediamo che la maggior parte dei nostri affanni sia irrisolvibile. Per i crimini, invece, come nella trama di un buon giallo, confidiamo sempre in una soluzione [...] la fede nella prova scientifica è diventata assoluta. Sortendo l’effetto di una specie di ansiolitico»⁷.

A rendere ancora più irresistibile l’attrattiva di simili trasmissioni – *ça va sans dire* – vi è l’indiscussa centralità acquisita dalle scienze forensi che trovano il proprio terreno elettivo nell’accertamento di efferate vicende criminose. L’applicazione di tali tecniche nella ricostruzione di fatti realmente accaduti produce risultati che soddisfano le attese del pubblico ancora più di quanto avviene nelle tanto amate *fiction*, che hanno ad oggetto proprio lo svolgimento di indagini scientifiche⁸. L’effetto sortito è quello di placare l’ansia individuale e

⁶ Si veda C. CATTANEO, *Intervista*, in *La Repubblica*, Firenze, 6 marzo 2011. Per l’espressione “*Pop Justice*” con riferimento ad un nuovo genere letterario “giallo”, cioè il romanzo con delitto, preso dalla cronaca reale e trasportato nella metafisica dei *media*, L. D’AURIA, *Delitto di Garlasco, la vicenda non poteva chiudersi con un nulla di fatto*, in *Il Fatto Quotidiano*, 13 dicembre 2015.

⁷ Così I. MERZAGORA, intervistata da A. ALBERTI, *Perché la cronaca nera ci appassiona tanto*, in *Marie Claire*, giugno 2019, p. 53 ss. Secondo il direttore esecutivo di Entertainment di Fox Italia «il genere in ascesa è il *true crime*, serie tv basate su storie vere che mescolano realtà e *fiction*. Con il pretesto della narrazione documentaristica non risparmiano dettagli crudi, pruriginosi, raccapriccianti» (*ibidem*).

⁸ In un documento sulle scienze forensi pubblicato dalla NATIONAL ACADEMY PRESS (*Strengthening Forensic Science in the United States. A Path Forward*, Washington, 2009, p. 48 ss.) si evidenzia il c.d. “effetto CSI”. La nota *fiction* prospetta le scienze forensi come portatrici di soluzioni universali e sistematicamente produttive di verità processuale. Ebbene, l’effetto C.S.I. fa riferimento alle conseguenze che simili finzioni cinematografiche sortiscono sulla realtà dell’amministrazione della giustizia. Si riscontra che i giurati attendono in ogni processo l’ingresso delle scienze forensi come risolutive del caso. Uno studio condotto da

quella collettiva suscitata da gravi episodi delittuosi⁹. Questo, forse, è il dato distintivo dell'attualità rispetto a quanto è accaduto in relazione a processi del passato, magari altrettanto idonei a catalizzare l'attenzione del pubblico: complici le sempre più frequenti trasmigrazioni di atti dai fascicoli processuali ai mezzi di comunicazione di massa, lo spettatore oggi ha l'impressione – elettrizzante – di avere direttamente a disposizione le prove per prendere la decisione, molto più di quanto avveniva in passato¹⁰:

«l'opinione pubblica non vuole solo essere informata: vuole giudicare»¹¹.

2. *Verità processuale e “dramma” mediatico: l’ordalia del rito inquisitorio.* – Soffermandoci sul rapporto tra dramma mediatico – ove la parola “dramma” è utilizzata nel senso etimologico di δράμα, *i.e.* rappresentazione teatrale – e “verità”, occorre tenere presente che, secondo una nota definizione,

Schweitzer e Saks ha rilevato che, rispetto a coloro che non guardano C.S.I., gli appassionati di tale *fiction* appaiono più critici sulle scienze forensi presentate al processo e più fiduciosi nel proprio verdetto. Cfr. N. J. SCHWEITZER, M.J. SAKS, *The CSI Effect: Popular fiction about forensic science affects public expectations about real forensic science*, in *Jurimetrics*, 2007, p. 47 e p. 357.

⁹ Sottolinea che i *mass media* hanno sedimentato nell'immaginario collettivo l'idea che la scienza applicata alle indagini è infallibile in modo che il telespettatore sia rassicurato del fatto che la scienza elimina la possibilità dell'errore giudiziario, M. CARLOTTO, *Attrazioni criminali nella fabbrica del consenso*, cit.

¹⁰ «La ricerca del colpevole diventa una sorta di gioco collettivo che pesa sul lavoro degli investigatori». Così B. CARFAGNA, *Processo mediatico e processo giuridico*, in *La prova scientifica nel processo penale*, a cura di L. DE CATALDO NEUBURGER, Padova, 2007, p. 314. Per un cenno al “caso Tortora” come vicenda emblematica nella quale le simpatie degli spettatori determinarono la divisione dell'opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti, si veda L. SCIASCIA, *La vieja doblez de la vida italiana*, 3 maggio 1987, in http://elpais.com/diario/1987/05/03/opinion/546991209_850215.html (consultato il 20.12.2022): «quando l'opinione pubblica si mostra divisa tra innocentisti e colpevolisti in merito ad un caso giudiziario famoso, in realtà questa spaccatura non si basa sulla conoscenza delle prove ma sulla simpatia o antipatia nei confronti dell'imputato. Come si discute sul calcio o su una corsa di cavalli. Il caso Tortora (popolare presentatore televisivo accusato di appartenere alla Camorra) è esemplare in questo senso: coloro che odiavano il programma speravano nella condanna; gli spettatori affezionati confidavano nell'assoluzione». Il vero e proprio strazio compiuto su Enzo Tortora dai *mass media* è descritto in A. TORTORA, *Fratello segreto*, Milano, 1996, *passim* e spec. p. 29 e p. 110 ss.

¹¹ F.M. IACOVELLO, *Conclusioni. Il processo senza verità*, in *Processo mediatico e processo penale*, a cura di C. CONTI, Milano, 2016, p. 220.

rappresentare un fatto significa costruirne uno equivalente, in modo da renderlo conoscibile quando non sia presente¹². Ebbene, nelle rappresentazioni mediatiche l'oggetto "imitato" è, si direbbe, cangiante. Talora, viene rappresentato direttamente il fatto storico, ricostruito attraverso i dati acquisiti nell'inchiesta giornalistica, talaltra viene offerta una rappresentazione del processo, con un sapiente montaggio che poggia su di una continua sovrapposizione di piani difficilmente decifrabile, a volte, anche per l'occhio più esperto.

Quando in televisione viene riprodotto direttamente il *lost fact*, si è dinanzi ad una ricostruzione libera – quasi sempre concomitante rispetto allo svolgimento del processo – che, tuttavia, non deve attenersi alle regole base di quest'ultimo, bensì alle esigenze dello "spettacolo" e, dunque, può risultare (o meglio risulta) inevitabilmente alterata. È come se quella mediatica si configurasse alla stregua di una giustizia privata alternativa, immediatamente fruibile dall'opinione pubblica e spesso considerata come una fonte di verità. Si tratta, tra l'altro di uno *speedy trial* dato che, come è unanimemente riconosciuto, l'immagine del fatto e dell'indagato fornita dai *mass media* si imprime in modo indelebile nelle menti dei fruitori, rendendo l'opinione pubblica sorda ai successivi esiti processuali ancorché liberatori e, anzi, propensa a ravvisare in tali epiloghi un vero e proprio fallimento della repressione penale.

L'attenzione mediatica si focalizza quasi sempre sugli atti investigativi raccolti dall'accusa, con buona pace sia del principio di completezza delle indagini, sia dell'inutilizzabilità fisiologica. Sotto un primo profilo, non viene prospettata una ricostruzione integrale di quanto raccolto, bensì si impiega quella che è stata definita, con immagine felice, una «iconografia di frammenti» in cui dimensioni e simmetrie risultano del tutto alterate dalla lente

¹² F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1971, p. 166.

mediatica¹³; sotto un secondo profilo, non ci si interroga affatto sulle prospettive di utilizzabilità dell'atto di indagine (raccolto unilateralmente) nel futuro dibattito (incardinato sul principio del contraddittorio), nella foga di presentare l'elemento d'accusa alla collettività, per rispondere al bisogno di protezione della stessa¹⁴: la «perentorietà del messaggio» accusatorio stride dunque fortemente con la «provvisorietà del prodotto», specie quando si tratta di elementi raccolti allo stadio iniziale dell'inchiesta¹⁵. Quanto al tipo di prova, la scelta cade sulle informazioni più «telegeniche»: Dna, documenti informatici tratti dai personal computer ed intercettazioni rappresentano l'attrattiva per eccellenza nel loro crudo realismo che supera di gran lunga, ad esempio, il racconto di un testimone.

Si potrebbe parlare, in proposito, di una «doppia delocalizzazione» del processo mediatico. Sotto un primo profilo, il processo viene trapiantato fuori della sua sede naturale: come si è accennato, l'inchiesta televisiva sostanzialmente rappresenta una giustizia privata parallela che tanto ricorda, purtroppo, il rito tribale della giustizia sotto l'albero¹⁶. Sotto una seconda e differente accezione, con «delocalizzazione» si intende la scelta della fase processuale su cui concentrare le cronache e i commenti, che si appuntano pressoché esclusivamente sugli atti delle indagini preliminari a più pregnante significato accusatorio¹⁷: il «verdetto» dell'opinione pubblica risulta così

¹³ AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 130: «da conoscenza di chi sta nel processo è a 360 gradi, mentre quella dei *media* è frammentaria, parcellizzata al punto da rendere irriconoscibili le immagini a fronte dello scenario a tutto campo sedimentato nella memoria degli uomini in toga».

¹⁴ AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 129, che sottolinea come sia quasi sempre l'interesse commerciale o quello politico a dettare i criteri di selezione delle notizie e delle immagini. Cfr. G. GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *Criminalia*, 2007, p. 4. Si vedano le considerazioni di E. BRUTI LIBERATI, *Delitti in prima pagina. La giustizia nella società dell'informazione*, Milano, 2022; V. MANES, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022.

¹⁵ Ancora icasticamente AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 147.

¹⁶ AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 131, che cita A. GARAPON, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, 2007, p. 222.

¹⁷ AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 131.

pronunciato fin dall'inizio, prima che anche la sola fase delle indagini giunga al termine¹⁸. Al tempo stesso, occorre tenere presente che la stampa, scegliendo tempi e modi della diffusione di notizie – spesso illegittimamente “fuggite” dal processo –, può condizionare, oltre all'opinione pubblica, gli esiti della stessa vicenda giudiziaria in un circuito perverso¹⁹.

¹⁸ M. MAZZA, *Prova scientifica e processo mediatico*, Intervento svolto al Convegno di studi promosso dall'Ordine degli avvocati di Taranto, in <https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/analisi/333466/prova-scientifica-e-processo-mediatico.html>, consultato il 20.12.2022, rileva l'esistenza di un vero e proprio «foro mediatico alternativo alla sede naturale del processo che giunge a volte persino all'esame analitico del materiale probatorio, così da pervenire, con l'immediatezza propria della comunicazione televisiva, ad una sorta di convincimento pubblico, in apparenza degno di fede, sulla fondatezza o no di una certa ipotesi accusatoria, un foro mediatico [...] al quale partecipano spesso alcune parti del processo». L'Autore sottolinea, altresì, che l'eventuale esito liberatorio della vicenda giudiziaria non riceve mai lo stesso spazio ottenuto dal caso giudiziario nella fase iniziale. V. anche L. D'AURIA, *La difesa penale davanti al nuovo modello processuale mediatico-popolare. Alcune riflessioni anche in relazione a singole vicende processuali*, in *Il Foro ambrosiano*, 2004, p. 408.

¹⁹ In tal senso, nitidamente, Cass., Sez. V, 27 marzo 2015, Sollecito: «d'inusitato clamore mediatico della vicenda [...] ha fatto sì che le indagini subissero una improvvisa accelerazione che, nella spasmodica ricerca di uno o più colpevoli da consegnare all'opinione pubblica internazionale, non ha certamente giovato alla verità». Interessante è, tuttavia, rilevare una opposta chiave di lettura prospettata dalla Cassazione nella pronuncia sul “caso Cogne”. A fronte delle doglianze difensive circa i pregiudizi arrecati all'imputata Annamaria Franzoni dalla risonanza mediatica del processo, gli Ermellini hanno rilevato che tale clamore, «ricercato e propiziato e utilizzato dalla stessa parte interessata, ha dato inusitato impulso a iniziative processuali della difesa e degli stessi organi giudicanti, favorendo il massimo approfondimento di ogni aspetto del giudizio». L'interesse mediatico, spontaneo o scientemente indotto «non si è mai risolto in un decremento delle facoltà difensive dell'imputata, ma piuttosto nel suo contrario, ampliandone gli spazi di garanzia e favorendo in massimo grado, per l'eshaustività delle indagini espletate, la formazione e maturazione del convincimento dei giudicanti». Così, Cass., sez. I, 29 luglio 2008, Franzoni, in *Cass. pen.*, 2008, p. 1857. Segnala tali profili, L. FERRARELLA, *Quando i media sfondano le porte dei tribunali*, in *Corriere della Sera – Sette*, 8 gennaio 2016, p. 19. Per alcune affermazioni giurisprudenziali che si basano sugli stereotipi del giudice “corazzato” contro le influenze del processo mediatico, dunque, del tutto inoffensivo, AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 139. V. anche A. FORZA, G. MENEGON, R. RUMIATI, *Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione*, Bologna, 2017. Denuncia «una certa impostazione del giornalismo che amplifica e accompagna acriticamente le concezioni “etiche” della giurisdizione; l'esaltazione della giustizia “per campagne” (non si decide se una persona sia colpevole o meno di un certo reato ma si combatte un fenomeno criminale); il massacro mediatico della figura dell'indagato e perfino del sospettato per prepararne la “cottura processuale”; la concezione degli esiti assolutori come un “insuccesso della giustizia” e “uno spreco” di indagini. E, infine, l'abbandono del giornalismo critico investigativo a favore di quello della “buca delle lettere”, in cui il rapporto perverso con le fonti più significative è sproporzionatamente diretto in favore dell'impronta colpevolista delle inchieste», R. BORZONE, *Anche i giudici più attenti*

Nella medesima ottica, merita evidenziare il «carattere simbolista» proprio della giustizia mediatica: i fatti giudiziari vengono narrati nella maniera più idonea a venire incontro alle aspettative della collettività o dello spettatore, di modo che si privilegiano i simboli idonei a placare gli stati d'ansia dell'opinione pubblica originati dai fatti criminosi²⁰, tanto da rendere identificabile un paradigma unitario dell'agire comunicativo della stampa e della televisione, del tutto divaricato rispetto a quello legale²¹.

Occorre ancora precisare che il processo stesso ha ad oggetto la rappresentazione di una vicenda storica, per definizione confinata nell'empiria del passato. Pertanto, quando in televisione viene ricostruito non direttamente il fatto, ma il rito – se del caso attraverso la diffusione di informazioni contenute all'interno di atti più o meno legittimamente conosciuti, oppure di filmati che riportano spezzoni della vicenda giudiziaria – si è dinanzi ad una “meta-rappresentazione” (la rappresentazione di una rappresentazione), che dunque rischia di essere ancora più lontana dal fatto, giacché passa attraverso l'infido filtro mediatico. Davvero l'ombra di un sogno che finisce per essere soltanto una pallida o travisata imitazione, quando non si trasforma *d'emblée* in un surrettizio aggiramento delle regole base del rito²².

sottovalutano i danni dei processi precotti in tv, in *Cronache del garantista*, 12 maggio 2015, p. 22. Ad avviso dell'Autore, in questo quadro «non manca un inaccettabile ruolo di alcuni avvocati, talvolta propensi a partecipare a beceri *talk show* televisivi per ottenere pubblicità in danno del proprio assistito, anche se non bisogna dimenticare che a volte i legali sono costretti ad intervenire sulla stampa per tentare di riequilibrare un'informazione a senso unico».

²⁰ AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 131.

²¹ *Ibidem*.

²² Sottolinea AMODIO, *La retorica colpevolista della giustizia mediatica*, https://www.camerepenali.it/cat/7276/la_retorica_colpevolista_della_giustizia_mediatica.html, 22.12.2022, che lo «statuto» del giornalismo giudiziario sovverte i principi su cui si regge il giusto processo: «anzitutto mediante la delocalizzazione, che privilegia le investigazioni rispetto al dibattito, una fase troppo piena di oscillazioni causate dalla dialettica tra accusa e difesa per essere rappresentata come monolite colpevolista. La giustizia mediatica si nutre così di approssimazioni conoscitive e le trasforma in verità consacrate istillando nell'opinione pubblica l'idea della certezza a proposito di risultati che sono invece provvisori e non spendibili nel giudizio. In questo modo trionfa la retorica della colpevolezza che si alimenta della farina tratta dal sacco del pubblico ministero, nella ricerca di una perentorietà

È noto, infatti, che il processo mediatico non conosce neppure l'inutilizzabilità patologica degli atti processuali: così, non vi sono limiti che garantiscano l'idoneità accertativa del dato acquisito e non vi è distinzione tra i dati fruibili per la "decisione". Qualunque informazione può entrare, e il giudice dell'indagine e del dibattimento è sempre lo stesso: un collegio guidato dal giornalista e composto dai telespettatori. È appena il caso di sottolineare che su stampa e televisione il principale oggetto di prova è quello che gli inglesi denominano tecnicamente il *bad character* dell'imputato: la gogna mediatica non ha limiti nella distruzione dell'individuo e qualche volta – o spesso – fornisce al processo ghiotti spunti per l'individuazione di un movente *prima facie* recondito. Eppure, l'analisi risulta quasi sempre approssimativa e si fonda su stereotipi, approfittando degli schemi mentali consolidati che caratterizzano l'approccio del pubblico³³.

Ancora, nel processo mediatico manca qualsivoglia garanzia della presunzione di innocenza³⁴, del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Sotto il profilo della dialettica, spesso il difensore – salve ipotesi di deleteri protagonismi ai limiti della deontologia professionale – si sottrae alle luci ingannevoli e pressanti dei riflettori; talora, la scelta di presenziare, anziché garantire i diritti dell'assistito, si trasforma in un *boomerang* per la strategia difensiva. Di solito, quello che appare come un vivace contraddittorio nelle

espressiva sulle acquisizioni delle indagini volta a placare l'ansia collettiva generata dall'allarme per i fatti criminosi. Deviazione del campo visivo e artificiosa rappresentazione di congetture elevate a verità sono i due pilastri su cui è edificata la presunzione di colpevolezza nella giustizia mediatica».

³³ V. l'affascinante saggio di C.E. PALIERO, *La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed "effetti penali" dei media)*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2006, p. 486: «gli autori dei delitti "trattati" nei *mass media* dal canto loro si connotano per una caratterizzazione di tipo manicheo, orientato al paradigma dicotomico *buono-cattivo* ("noi" e "loro") secondo un meccanismo di esclusione (capro) espiatoria ben noto all'analisi criminologica di matrice psicoanalitica. Gli archetipi criminali che emergono dai *media* sono sempre *emotigeni* e a base *ansiogena*».

³⁴ Individua l'inedito *genus* della presunzione di colpevolezza mediatica AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 149.

trasmissioni televisive non è altro che il dibattito tra ospiti estranei alla vicenda processuale. Sotto tale aspetto, è appena il caso di precisare che neppure il giurista più autorevole è in grado di discutere su di una vicenda processuale se non ne conosce interamente gli atti: al massimo, si potrà controvertere su ipotesi teoriche.

Quanto fin qui rilevato risulta aggravato dal rilievo che i risultati del rito mediatico sono consegnati senza cautele ai voraci appetiti dell'opinione pubblica che, dunque, conosce soltanto il contenuto informativo, ma non è attrezzata per una valutazione critica dell'elemento di prova, specialmente quando si è di fronte ad acquisizioni scientifiche anch'esse rappresentate in modo alterato, semplicistico o quanto meno parziale. Spesso proprio dalla *scientific evidence* – vero e proprio *deus ex machina* – dipende la svolta processuale, talora senza che vi sia un chiaro collegamento con le altre risultanze ed indipendentemente dall'esistenza di un movente. Si verifica, così, uno scarto incolmabile rispetto alle recenti acquisizioni giurisprudenziali in tema di prova scientifica, secondo cui (come si è accennato) un elemento raccolto nell'indagine – ancorché irripetibile e, dunque, tecnicamente utilizzabile in dibattimento – vale poco o nulla se non sono state rispettate le migliori regole acquisitive: sullo scenario mediatico la prova arriva quasi sempre dimentica della propria origine.

Da tutte le considerazioni sin qui svolte scaturisce come la rappresentazione mediatica comporti una sostanziale e sistematica negazione dei caratteri del sistema accusatorio, assumendo una natura squisitamente inquisitoria. Il possessore del vero e del giusto è oggi il giornalista, affiancato sempre più spesso dalla figura di uno o più esperti, tra i quali spicca senz'altro il criminologo, cui si attribuiscono conoscenze scientifiche interdisciplinari che in realtà non sempre possiede. Questi soggetti discutono sulla base di una visione frammentaria e distorta di informazioni – spesso, ma non sempre, atti di indagine – raccolti unilateralmente ed estrapolati dal contesto investigativo.

Alle debolezze sin qui evidenziate non si sottrae *in toto* neppure la cronaca giudiziaria più seria. Se volessimo prospettare un paragone, il metodo di indagine seguito dal giornalista potrebbe essere assimilato a quello dello storico piuttosto che a quello seguito dal giudice. «Per lo *storico* il metodo di ricerca delle prove è libero: egli può utilizzare anche intercettazioni effettuate illecitamente, informazioni confidenziali o documenti contenenti dichiarazioni anonime». Per «il *giudice* il metodo di ricerca, ammissione, assunzione, e valutazione delle prove è fissato dalla legge perché si vuole ottenere un elemento controllabile sotto il profilo della credibilità della fonte e dell'attendibilità del risultato. Le prove vietate dalla legge non possono essere utilizzate»²⁵.

Con l'aggravante che, quando la cronaca giudiziaria scolora in uno spettacolo di intrattenimento, l'*audience* diventa uno dei più importanti punti di riferimento dell'attività dell'investigatore il quale, dunque, facilmente perde il rigore nella valutazione delle prove e dei fatti, scivolando sul crinale del colpo di scena: «da delocalizzazione, l'approssimazione conoscitiva e la presunzione di colpevolezza convergono nell'offrire una rappresentazione della giustizia penale agli antipodi della estetica giudiziaria»²⁶.

²⁵ P. TONINI, C. CONTI, *Il diritto delle prove penali*, Milano, 2014, p. 160; E. DI NUOSCIO, *Tucidide come Einstein? La spiegazione scientifica in storiografia*, Soveria Mannelli, 2004, p. 30; G. UBERTIS, *La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia*, in *Cassazione penale*, 2006, p. 1206. È fenomeno dell'oggi, inoltre, l'intreccio tra i dati informativi acquisiti nel processo mediatico ed in quello penale. Come accade che dati investigativi trasmigrino integralmente sui *media*, con buona pace del segreto investigativo, capita che l'inchiesta giornalistica comporti l'acquisizione di dati utili per l'accertamento processuale. Si pensi, inoltre, all'ipotesi in cui sia proprio l'apparizione televisiva a costituire oggetto di indagine nel processo penale, come è accaduto nel caso di Cogne. Come è noto, la Corte d'assise d'appello, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto l'acquisizione dei filmati delle trasmissioni televisive ed aveva conferito incarico ad un collegio di esperti per stabilire anche sulla base di questo materiale video l'imputabilità di Annamaria Franzoni al momento del fatto. Le operazioni peritali durante il giudizio di appello si svolgevano senza l'imputata, che ha sempre rifiutato di partecipare a qualsiasi attività. Nella sentenza di secondo grado emerge che i giudici hanno utilizzato la perizia in questione non solo ai fini dell'imputabilità, ma anche per ricostruire il movente.

²⁶ È il negativo bilancio prospettato da AMODIO, *Estetica della giustizia penale*, cit., p. 136.

3. *Conoscenza giudiziaria e conoscenza profana.* – Se fino ad ora si sono evidenziate le abissali differenze che intercorrono tra processo mediatico e processo giudiziario, merita ancora osservare come la rappresentazione mediatica sia funzionale ad essere percepita dalla collettività dei “non addetti ai lavori”, accomunata da un approccio del tutto estraneo – e a tratti antipodale – rispetto alla gnoseologia giudiziaria ispirata alla “scienza delle prove”, che, come si è visto, nella sua versione più moderna può raggiungere tratti di estrema complessità tanto da assurgere, talora, ad un concetto limite.

Se ci collochiamo nell’ottica della persona comune è addirittura banale osservare che chi sia privo degli strumenti tecnico-giuridici propri degli esperti di diritto non può comprendere appieno le operazioni probatorie e logiche compiute nel processo. A tale rilievo, che vale in generale per il processo mediatico, se ne accompagna uno specifico relativo al “processo scientifico”. Se si tiene conto delle sorprendenti acquisizioni della gnoseologia giudiziaria in tema di prova scientifica emerge l’incommensurabile differenza che intercorre tra il processo penale ed il processo mediatico. Si è dianzi evidenziato come anche all’interno del processo penale la scienza sconti la propria tecnicità e costituisca oggi il nervo scoperto della fase della valutazione giudiziale delle risultanze probatorie. Si pensi a cosa può accadere quando la conoscenza scientifica sia offerta al *quavis de populo* completamente dimentica sia di un contraddittorio effettivo sui profili tecnici, sia della propria sorte processuale: accade spesso che intere trasmissioni televisive ruotino su dati votati all’inutilizzabilità nel processo penale, o grossolanamente travisati nel loro significato probatorio quasi sempre *in malam partem*. In tale situazione è vieppiù marcato lo scollamento tra conoscenza giudiziaria e conoscenza collettiva; la prova di natura tecnologica data in pasto all’opinione pubblica, priva delle conoscenze necessarie per apprezzarla criticamente, si trasforma talora in un fin troppo efficace strumento di demagogia.

Occorre, infatti, tenere presenti le molteplici fallacie in cui cade il ragionamento popolare basato, essenzialmente, su di una conoscenza “istintuale”²⁷. Si tratta, è appena il caso di rilevarlo, di *défaillances* ed errori che si producono a prescindere dalla “qualità” dell’informazione percepita. Banalizzando la questione, si è dinanzi a fisiologiche scorciatoie conoscitive cui l’individuo ricorre inconsciamente per colmare quelle che in realtà sono lacune informative o difficoltà di comprensione. Come è stato rilevato – con efficace sintesi dei più recenti studi nel panorama internazionale – noi tendiamo «ad attribuire credibilità ad una ricostruzione ricorrendo all’euristica della “disponibilità in memoria”, che dipende dalla facilità con cui recuperiamo dalla memoria il ricordo di eventi simili a quelli descritti o ipotizzati; altre volte all’euristica della “rappresentatività”, basata sulla somiglianza dell’evento descritto o ipotizzato a un caso tipico della sua categoria. Questo meccanismo ingenera errori piuttosto ricorrenti, quali [...] la “fallacia delle frequenze di base” (che consiste nel confondere la probabilità che un risultato si verifichi se un’ipotesi è vera con la probabilità che l’ipotesi sia vera alla luce del fatto che il risultato si è presentato) e la “fallacia della congiunzione” (e cioè l’erroneo convincimento che la probabilità che due eventi ricorrano congiuntamente sia più elevata della probabilità che ricorra uno soltanto di essi)».

Ancora, in forza della c.d. “correlazione illusoria” siamo «predisposti a notare associazioni in accordo con le credenze già formatesi e contro-predisposti a notare associazioni in contrasto con queste». Analogamente, «è assodato che nel sistema cognitivo la tendenza a notare qualcosa (un elemento positivo) è più forte della tendenza a notarne l’assenza (a notare un elemento negativo)»²⁸.

²⁷ Così P. TONINI, in P. TONINI, C. CONTI, *Il processo di Perugia tra “conoscenza istintuale” e scienza del dubbio*, in *Archivio penale (web)*, 2012, n. 2, p. 12.

²⁸ Sulla questione delle c.d. distorsioni sistematiche della conoscenza, si veda O. DI GIOVINE, *Chi ha paura delle neuroscienze?*, in *Archivio penale*, 2011, n. 3, p. 13. L’Autrice sottolinea come le euristiche in esame si siano sviluppate per consentirci di assumere decisioni in tempi brevi. Esse risultano, dunque, indispensabili nella vita quotidiana; tuttavia, se applicate in contesti

Simili schemi sono tanto connaturati alla psiche umana da rendere elevato il rischio che il giudice stesso – per quanto istituzionalmente depositario di una conoscenza processuale tendente ad una corretta ricostruzione del fatto – possa non esserne immune²⁹. All'evidenza, un simile pericolo si aggrava in misura esponenziale quando si tratta di giudici popolari chiamati a comporre la corte d'assise, competente a decidere proprio sulla tipologia di reati qui oggetto di interesse³⁰.

«Questi meccanismi inconsci sono agevolati ed esaltati dalle trasmissioni televisive che tendono ad aumentare la loro *audience* per motivi di profitto. Non vi è nulla di più comodo che assecondare il modo inconscio e istintuale di ragionare della maggior parte degli ascoltatori. Ciò evidentemente incrementa gli ascolti e la conseguente raccolta pubblicitaria»³¹. A quella “conoscenza

diversi da quelli che impongono rapidità di decisione (come il contesto giudiziario), esse sono destinate a rivelarsi in molti casi sub-ottimali.

²⁹ V. ancora DI GIOVINE, *Chi ha paura delle neuroscienze?*, cit., p. 12, che cita A. TVERSKY-D. KAHNEMAN, *Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability*, in *Cognitive Psychology*, 1973, 4, p. 207; ID., *Extensional versus intuitive reasoning: the conjunction fallacy in probability judgment*, in *Psychological Review*, 1983, 90, p. 547 ss. Si veda anche *Cognitive Illusions: A Handbook on Fallacies and Biases in Thinking, Judgement and Memory*, a cura di F.P. RÜDIGER, Hove (East Sussex)-New York, 2004.

³⁰ CARFAGNA, *Processo mediatico e processo giuridico*, cit., p. 304; C. MALAVENDA, *La Cassazione e le “verità” mediatiche*, in *Il Sole 24 Ore*, 13 dicembre 2015, la quale sottolinea che i giudici popolari sono probabilmente più permeabili di quelli togati alle sollecitazioni ed alle suggestioni esterne.

³¹ Ancora, TONINI, *Il processo di Perugia tra “conoscenza istintuale” e scienza del dubbio*, cit., p. 14, che così prosegue: «la mente umana ha forti limiti di percezione e di ragionamento. Una persona comune non è in grado di percepire correttamente più stimoli contemporaneamente e tende a privilegiare soltanto alcune tra le sollecitazioni che riceve. Nello stesso senso, quando occorre prendere decisioni in poco tempo, si tende a utilizzare meccanismi di semplificazione. Su di un simile assetto hanno la loro influenza i meccanismi di selezione studiati da Darwin. È proprio mediante meccanismi istintuali, ma rapidi, che l'essere umano riesce a salvarsi da pericoli che si manifestano in modo improvviso e non chiaro. Così da migliaia di anni è operando d'istinto che l'uomo riesce a salvarsi da un animale feroce o da un'insidia posta da un suo simile; altrimenti soccombe. La selezione della specie ha fatto sì che nel nostro cervello siano presenti i meccanismi inconsci sopra ricordati. Sono questi a condizionarci, se non poniamo cura nell'operare correttamente mediante ragione. E non è certo quest'ultimo l'approccio che le televisioni ed i giornali tendono a sviluppare, perché non porta una *audience* sufficiente a produrre vantaggi economici». Per il rilievo che i processi televisivi «inquinano la capacità di giudizio degli spettatori, tra i quali, nessuno ci pensa, rientrano anche i giudici, togati e popolari, di queste vicende», O. CEDRANGOLO, sostituto

profana”³² che caratterizza il *quivis de populo*, privo delle categorie tecnico-giuridiche idonee a cogliere appieno le operazioni logiche che vengono compiute nel processo, si accompagna oggi, aggravando talora il marcato scollamento dalla realtà, la c.d. “conoscenza mediatica”. Si tratta di quell’informazione sul rito penale che passa attraverso la lente – a volte drammaticamente deformante – dei *mass media*, aggravando in modo esponenziale i vizi della conoscenza profana. Quest’ultima, infatti, che già di per sé tende ad operare un travisamento anche dei dati percepiti personalmente (magari assistendo alle udienze di un processo), si allontana ancora di più dalla realtà qualora muova da informazioni già filtrate dai mezzi di comunicazione di massa e altresì laddove disponga direttamente di dati relativi al fatto storico messi a disposizione dalla stampa o dalla televisione, talora di dubbia genuinità anche solo in ragione della sintesi e/o della rielaborazione e/o interpretazione che viene offerta.

Al tempo stesso, è banale rilevare che il “profano” non ha un’informazione completa sul caso, sovrapponibile a quella di cui dispone il giudice. Spesso, la collettività indistinta percepisce soltanto quei frammenti, talora alterati e magari processualmente non fruibili, che vengono divulgati dai *mass media*. Ecco perché specialmente la rappresentazione televisiva del processo penale ci ha messo più volte dinanzi ad una netta spaccatura tra l’opinione pubblica che “gridava all’assassino” all’uscita delle aule di giustizia e la motivazione di sentenze assolutorie considerate impeccabili nella lettura dei più fini giuristi. Un modo di ragionare istintuale applicato a materiale distorto, incompleto e frammentario genera una miscela esplosiva, per definizione ben lontana da quella ricerca della verità che è obiettivo tendenziale del processo penale.

procuratore generale nella requisitoria svolta dinanzi alla Corte di cassazione nel “caso Garlasco”.

³² Sulle caratteristiche della conoscenza comune, DI GIOVINE, *Chi ha paura delle neuroscienze?*, cit., p. 15.

Certo, lo iato tra processo giudiziario, processo mediatico e conoscenza profana si restringe assai laddove nel rito penale si applichi il metodo, dianzi criticato, della “convergenza del molteplice”. Eliminando le barriere tecnico-giuridiche preposte a tutelare il processo dagli elementi scientificamente viziati – essenzialmente un autentico contraddittorio tra gli esperti, la motivazione rafforzata e il metodo dell’“al di là del ragionevole dubbio” – il giudice applica un metodo conoscitivo che assomiglia molto all’approccio intuitivo della persona comune ed a quello distorto del processo mediatico inteso nella sua accezione deteriore. E, purtroppo, molto spesso anche le conclusioni cui conducono i tre saperi appena menzionati sono le stesse. Nessuno di essi possiede gli strumenti per espungere le prove scientifiche raccolte in modo scorretto neutralizzando il rischio – storicamente ricorrente nel processo penale – che il sonno della ragione generi il mostro dell’errore giudiziario³³.

4. *Le nuove norme in tema di comunicazione giudiziaria.* – È su questo quadro che deve essere collocata la recente riforma volta a garantire la presunzione di innocenza (d.lgs. n. 188 del 2021). Detta disciplina, approvata in attuazione della Direttiva europea 2016/343, è diretta a regolare essenzialmente la c.d. comunicazione giudiziaria e cioè il modo in cui le notizie relative ad un procedimento penale in corso vengono diffuse all’esterno dalle autorità pubbliche. La riforma ha investito, da un lato, la tecnica di redazione degli atti processuali (si pensi all’introduzione dell’art. 115-bis c.p.p.) e, da un altro lato, la diffusione di notizie inerenti al processo penale sia ad opera del pubblico ministero, sia ad opera della polizia giudiziaria (art. 5 d.lgs. 106 del 2006 che ha regolato i rapporti con gli organi di informazione e le condizioni per l’utilizzo degli strumenti dei comunicati e delle conferenze stampa).

³³ La bella metafora, applicata al nostro rito, è di P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2020, p. 7.

Anche se da più parti si era rilevato come la Direttiva (riconducibile al c.d. "pacchetto delle direttive di Stoccolma") si limitasse a tracciare norme minime, soprattutto in ragione del fatto che tale strumento mira ad individuare un comune denominatore europeo, si è dinanzi ad affermazioni di sicuro peso nella materia che ci occupa³⁴.

È bene chiarire che la disciplina in esame si riferisce non alla patologia consistente nella violazione impunita del segreto d'ufficio con conseguente illecita pubblicazione sulla stampa di notizie e atti segreti.

Si ha riguardo, piuttosto, ad un'altra patologia che affligge quella vera e propria rappresentazione mediatica del processo effettuata dalle stesse autorità pubbliche (usando la nozione autonoma della Direttiva al Considerando n. 17, testualmente ripresa dal decreto legislativo)³⁵. Si delinea il tema dei rapporti delle procure (ma anche delle forze di polizia) con la stampa, collocato sul crinale sottile e insidioso che separa la cronaca giudiziaria dal processo mediatico. Superfluo il riferimento a dinamiche e vicende alle quali assistiamo quotidianamente: la degenerazione è la retorica colpevolista della stampa che dà la clamorosa notizia dei successi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria qualche volta a poche ore di distanza dal fatto che ha scosso l'opinione

³⁴ Quanto all'*iter* che ha condotto all'approvazione del d.lgs. n. 188 del 2021, gli antefatti sono noti: una prima delega per il recepimento della Direttiva, contenuta nella legge 25 ottobre 2017, n. 163, non era stata attuata e nel 2018 l'Italia – ma lo stesso è accaduto anche in altri Paesi europei – aveva trasmesso alla Commissione europea la tabella di concordanza recante il testo delle norme nazionali vigenti, che consentivano di ritenere che l'ordinamento nazionale fosse già conforme rispetto alle previsioni della Direttiva. Il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato la prima relazione sullo stato di attuazione della Direttiva e – pur senza riferimenti espliciti alle normative di singoli Stati – ha dato un giro di vite alla necessità di attuare gli artt. 4 (dichiarazioni delle autorità pubbliche), 5 (sottoposizione a mezzi di coercizione fisica) e 10 (rimedio processuale in caso di violazione) (doc. COM (2021) 144 *final*); così la legge 22 aprile 2021, n. 53 ha delegato il Governo ad attuare la Direttiva al fine di prevenire una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

³⁵ Su tale nozione, G.M. BACCARI, *In Gazzetta il D.lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza*, in *Quotidiano giuridico*, 30 novembre 2021, p. 4.

pubblica³⁶. Ci si trova di fronte alla “genesì ufficiale” dell’informazione e si pongono problemi di *quomodo* direttamente alla fonte. Prima ancora, risalendo la catena, viene in gioco la tecnica di redazione degli atti processuali e dunque si va a lambire la presunzione di innocenza nella sua accezione più classica e più squisitamente interna al processo penale.

5. *Le linee guida del CSM.* – È importante ricordare come nel luglio 2018 il CSM avesse approvato linee guida estremamente significative sul tema della comunicazione giudiziaria³⁷ dando vita, peraltro, ad una *soft law* sostanzialmente disapplicata³⁸.

Ebbene, in quella circolare vi erano già significativi anticorpi per evitare degenerazioni e si affermavano vigorosamente i principi di oggettività, trasparenza e comprensibilità dell’azione della magistratura, chiamata a comunicare direttamente il proprio operato (la c.d. “comunicazione proattiva”) evitando la diffusione di notizie incomplete o imprecise e le conseguenti mistificazioni, come pure la personalizzazione delle informazioni e l’espressione di giudizi di valore su persone o eventi e la creazione di un rapporto privilegiato con esponenti dei *media*.

³⁶ A. SPATARO, *Comunicazione della giustizia sulla giustizia. Come non si comunica*, in *Questione giustizia*, 2018, p. 294 ss.

³⁷ Delibera 11 luglio 2018 recante “Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale” adottata a compimento di un’attività di studio affidata a una commissione mista di giuristi e di esperti della comunicazione. Si ricorda come Giovanni Canzio, che ha coordinato il relativo gruppo di lavoro, da Presidente della Corte di Cassazione avesse già speso parole forti e chiare nell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2017: si veda G. CANZIO, *Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione per l’apertura dell’anno giudiziario*, in *Cassazione penale*, 2017, p. 454 ss., §7, intitolato *Le distorsioni del processo mediatico*.

³⁸ Si veda M. BASILICO, *La giurisdizione è esercizio di democrazia solo se sia conosciuta e comprensibile*, in *Giustizia insieme*, 13 luglio 2021, p. 9 ss. Nel senso che di alcuni dei principi dedotti nelle linee guida è ben possibile tentare di assicurare la reale condivisione e l’uniforme applicazione riducendo i margini della scivolosa dimensione di informalità che abitualmente caratterizza i rapporti con i *media*, G. MELILLO, *La comunicazione dell’ufficio del pubblico ministero*, in *Giustizia insieme*, 1° giugno 2021, p. 10.

Si distingueva tra doveri nei confronti degli individui tutti e doveri di matrice processuale, ricordando espressamente tra questi ultimi il diritto dell'imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato preventivamente in via formale, oltre al dovere del pubblico ministero di rispettare le decisioni giudiziarie, contrastandole non nella comunicazione pubblica, bensì nelle sedi processuali proprie³⁹.

Si faceva riferimento ai principi di chiarezza, sinteticità e tempestività della comunicazione. Come è ormai assodato dagli studi specifici, «la comunicazione che funziona meglio è quella che tiene conto dell'interlocutore più debole, non di quello più capace»⁴⁰. Il tutto, armonizzando le forme di comunicazione delle varie sedi, sul presupposto che la capacità di comunicazione sia una componente fondamentale della professionalità del magistrato. Infine, si richiamava il principio secondo cui la esternazione deve essere imparziale, equilibrata e misurata anche quando ha ad oggetto l'atto di accusa e non solo quando riguarda provvedimenti giurisdizionali.

6. *Il decreto legislativo n. 188 del 2021*. – A fronte della quasi totale impermeabilità della prassi rispetto a tali eloquenti indicazioni, la spinta europea è divenuta ineludibile ed ha caricato il decreto legislativo di un forte valore simbolico⁴¹. Viene in gioco il principio di imparzialità dell'agire della

³⁹ Nelle linee guida si coglie un riferimento al rispetto della dignità della persona, indagata, imputata, o vittima del reato mentre nella Direttiva mancano riferimenti alla dignità. Cfr. E. BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza*, in *Giustizia insieme*, 3 settembre 2021, p. 9, che invece ricorda come nelle fonti in materia tale profilo sia sempre ricordato.

⁴⁰ Così, V. GHENO, *Potere alle parole*, Torino, 2019, p. 153 (citato anche da M. BASILICO, *Perché gli uffici possono e debbono comunicare ai cittadini*, in *Giustizia insieme*, 13 luglio 2021, p. 9).

⁴¹ Scettico sull' idoneità delle nuove norme ad orientare la prassi, L. FILIPPI, *Quale presunzione di innocenza?*, in *Penale. Diritto e procedura*, 11 novembre 2021. Sulla disciplina GIUS. AMATO, *Divieto di presentare come "colpevole" la persona che è sottoposta ad indagine*, in *Guida al diritto*, 2021, 48, p. 44; F. PORCU, *L'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, in *Il Penalista*, 9 dicembre 2021, p. 4.

giurisdizione che oggi volutamente si estende, nell'accezione più nobile ed ampia, anche alla magistratura inquirente. Senza voler ripercorrere nel dettaglio la disciplina di recente conio, è interessante notare nella presente sede che il decreto interviene su tre fronti regolati in ordine cronologico inverso⁴².

Anzitutto, ci si occupa delle dichiarazioni delle autorità pubbliche, regolando il modo in cui la persona sottoposta al procedimento viene rappresentata all'esterno e, in particolare, vietando che essa sia indicata come colpevole prima della decisione definitiva (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 188/2021)⁴³.

A tal proposito, merita richiamare il *caveat* rivolto ad altro proposito da Glauco Giostra con uno sferzante monito sulla necessità di non cambiare solo il linguaggio ma anche i «moduli comunicativi»⁴⁴: a ben vedere, il problema non è esclusivamente il “lessico” utilizzato, ma anche “cosa si vuole comunicare” e, più a ritroso, “cosa si pensa”. Prima ancora della terminologia utilizzata è il senso dell'espressione a dover rispettare la presunzione di innocenza (si pensi, in

⁴² Si veda G. SPANGHER, *Un'informazione sui processi nel rispetto delle garanzie*, in *Guida al diritto*, 2021, 48, p. 37.

⁴³ G. GIOSTRA, *Primi spunti per una più efficace comunicazione delle ragioni della Giustizia penale*, in *Giustizia insieme*, 4 dicembre 2019, ricorda, nell'ambito delle scelte di “ecologia del linguaggio”, la Circolare 31 marzo 2017 con cui il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia invitava le direzioni competenti a «intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di dismettere nelle strutture penitenziarie, da parte di tutto il personale, l'uso sia verbale che scritto, della terminologia infantilizzante e diminutiva» che caratterizza il gergo corrente all'interno degli istituti penitenziari. Nel senso che il concetto di “autorità pubbliche”, nella sua generalità, sia idoneo a ricomprendere anche le autorità giudiziarie, non solo requirenti, *Relazione dell'ufficio del massimario*, n. 6 del 2022, p. 22. Scettico sulla portata precettiva del riferimento alla “indicazione come colpevole”, E. ALBAMONTE, *Presunzione di innocenza e comunicazione giudiziaria. Il d.lgs. n. 188/2021*, in *Il Penalista*, 17 gennaio 2022, p. 2.

⁴⁴ GIOSTRA, *Primi spunti per una più efficace comunicazione*, cit., p. 3 che, sia pure ad altro proposito, prospetta il seguente esempio: facciamo l'esperimento di apportare alla frase “quel criminale deve marcire in galera” gli opportuni adeguamenti linguistici imposti dal c.d. “*person-first language*”. La frase diventa “quella persona coinvolta con la giustizia penale deve marcire in galera”, l'indecenza del messaggio non viene meno, perché non era nella parola “criminale”, bensì nell'auspicio. Proviamo, allora, a riformulare l'intera frase con espressioni meno rozze: “sarebbe bene che l'accusato di questo delitto venga condannato e che sconti la pena in carcere, nell'assoluta inedia, sino all'ultimo giorno”. L'auspicio, pur dopo il *restyling*, resterebbe inaccettabile, «ma il problema non è deprecarlo, bensì disinnescarlo culturalmente» (ivi, p. 4).

proposito, al tema dei c.d. “addebiti suggestivi”). In caso di violazione di tali prescrizioni il decreto legislativo – ribadita l’applicabilità della tutela penale, disciplinare e risarcitoria – allestisce il rimedio della richiesta di rettifica cui l’autorità, che ha reso la dichiarazione, deve dare luogo entro quarantotto ore con lo stesso risalto con il quale la violazione della presunzione di innocenza è stata perpetrata (art. 2, comma 2 ss., d.lgs. n. 188/2021)⁴⁵. Se l’istanza di rettifica non è accolta o se la rettifica non rispetta tali modalità, è previsto un ricorso in via d’urgenza (*ex art. 700 c.p.c.*) al tribunale che può ordinare la pubblicazione della rettifica (art. 2, comma 5, d.lgs. n. 188/2021)⁴⁶.

La seconda linea di intervento riguarda specificamente la comunicazione mediatica di informazioni inerenti ad un processo penale. Si è interpolato l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2006, dedicato ai rapporti delle procure con la stampa – a mente del quale, come è noto, il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione⁴⁷ – precisando che ciò avviene esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle «specifiche» ragioni di interesse pubblico che la giustificano ed

⁴⁵ G.P. VOENA, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa*, in http://www.processopenaleegiustizia.it/Article/Archive/index_html?idi=-1&idu=-1&idn=7&ida=164, 2017, consultato il 20.12.2022, p. 9, ipotizza una conferenza stampa della difesa pur rilevando l’impraticabilità di una proposta che desterebbe sconcerto nell’opinione pubblica.

⁴⁶ Sulla difficoltà di utilizzare il rimedio della rettifica per sottoporre a controllo la correttezza di una espressione a carattere valutativo, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., p. 4 che concorda con G. CANESCHI, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza*, in *Archivio penale (web)*, 29 ottobre 2021, p. 15, nel rilevare come nessun obbligo di rettifica sia imposto agli organi di informazione che abbiano diffuso le dichiarazioni delle autorità pubbliche. In tal senso, *Relazione dell’ufficio del massimario*, n. 6 del 2022, p. 23 cui si rinvia anche per l’evidenziazione di una serie di criticità dei rimedi previsti dalla disciplina di recente conio (ivi, pp. 24-25).

⁴⁷ Sulla delicatezza dell’ipotesi in cui i sostituti partecipino a “momenti informativi esterni”, *Relazione dell’ufficio del massimario*, n. 6 del 2022, p. 35.

assume quindi un carattere di eccezionalità⁴⁸.

In ogni caso, il nuovo comma 2-*bis* precisa che la diffusione all'esterno di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Con riferimento a siffatti requisiti, occorre ricordare i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui al Considerando n. 18 della Direttiva ove si precisa, altresì, che le modalità ed il contesto di tale diffusione non devono dare l'impressione di un giudizio anticipato di colpevolezza. Si tratta, all'evidenza, di concetti il cui contenuto è di difficile predeterminazione ed appare ontologicamente destinato ad essere implementato nella prassi, con elevato rischio di orientamenti difformi⁴⁹.

Il citato comma 2-*bis*, con previsione opportuna ed apprezzabile, stabilisce che le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende⁵⁰ e da assicurare, in ogni caso, il diritto della

⁴⁸ Cfr. ALBAMONTE, *Presunzione di innocenza*, cit., p. 4 il quale rileva altresì la possibilità che il timore di incorrere in siffatte sanzioni inibisca la comunicazione giudiziaria con l'effetto di ritorno rappresentato dal rischio di alimentare ulteriormente la circolazione non ufficiale di notizie (ivi, p. 5). Nel senso che si sarebbe potuto propulsare le conferenze verso stadi avanzati delle indagini preliminari con un occhio anche al numero massimo di autorità partecipanti, al fine di evitare le frequenti forme pletoriche, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., p. 5. Sul dibattito in seno al CSM sfociato poi nel parere del *plenum* del 3 novembre 2021, *Relazione dell'ufficio del massimario*, n. 6 del 2022, p. 32.

⁴⁹ In proposito, si veda il Parere del CSM, 3 novembre 2021, 38/PA/2021, 11, secondo cui, per un verso, la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini ricorre quando la divulgazione è diretta a vagliare la reazione di una o più persone soggette ad intercettazione, ovvero a sollecitare la collaborazione ed il rilascio di informazioni da parte di una comunità ove un fatto si è verificato, salvo il controllo del procuratore, affiancato dal sostituto, sulla necessità di evitare che la comunicazione sia disfunzionale rispetto alle esigenze investigative; per un altro verso, le ragioni di interesse pubblico appaiono richiamare valutazioni di opportunità rimesse al solo Procuratore e dunque inevitabilmente influenzate dalla sua sensibilità culturale. Ad avviso di G.M. BACCARI, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell'imputato*, in *Diritto penale e processo*, 2022, n. 2, p. 163 interpretazioni volte ad intendere estensivamente i requisiti in oggetto rischiano di porsi in contrasto con quella che è la finalità avuta di mira dal legislatore.

⁵⁰ Tale informazione, ove non si riduca al mero testuale riferimento all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, può contribuire a formare nella pubblica opinione la comprensione del reale valore della presunzione di innocenza (BRUTI LIBERATI, *La*

persona sottoposta alle indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla decisione definitiva. In presenza di stretta necessità o di specifiche ragioni di interesse pubblico, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire tramite comunicati ufficiali, oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato (comma 3-*bis*). C'è da aspettarsi che la prassi operativa finirà per attecchire sulle pratiche consolidate in materia di rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria e, dunque, potrà apparire non omogenea sul territorio. Con riferimento a tutti i comunicati stampa ed a tutte le conferenze stampa è stato introdotto il felice divieto di assegnare ai procedimenti pendenti «denominazioni lesive della presunzione di innocenza» (comma 3-*ter*)⁵¹. L'adempimento dei doveri stabiliti dall'art. 5 d.lgs. 106 del 2006 è posto sotto la vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2006 così come interpolato dall'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 188/2021)⁵².

Rientra nel medesimo ambito tematico la modifica dell'art. 329, comma 2, c.p.p. sul potere di “desecretazione” del pubblico ministero, circoscritto alle

problematica attuazione della direttiva, cit., p. 9). Rileva, peraltro, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., p. 5, che se la sensibilità giuridica dell'opinione pubblica fosse così elevata da cogliere tecnicismi del genere, gli effetti pregiudizievoli del processo mediatico non esisterebbero da tempo. Pone l'accento sulla necessità che l'opinione pubblica colga la transitorietà degli eventuali provvedimenti cautelari adottati, Parere del CSM, 3 novembre 2021, cit.

⁵¹ *A contrario*, la norma sembra legittimare che all'inchiesta sia comunque attribuita una denominazione, purché non lesiva della presunzione di innocenza. In tal senso, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., p. 6, secondo cui preferibile sarebbe stato imporre l'esclusivo riferimento al numero del registro delle notizie di reato. Sotto altro profilo, il medesimo Autore sottolinea come, per contro, per gli organi di stampa non ci sia alcun divieto di utilizzare denominazioni lesive della presunzione di innocenza, anche se «l'uso di espressioni vietate alle autorità pubbliche potrebbe aumentare l'esposizione del giornalista al rischio di azioni legali nei suoi confronti».

⁵² Spesso le dichiarazioni più improvide vengono rilasciate a margine della conferenza stampa quando l'incalzare delle domande incrina il programma delle dichiarazioni preparato a tavolino. Così, BASILICO, *Perché gli uffici giudiziari possono e debbono comunicare ai cittadini l'attività giudiziaria*, cit., p. 6.

ipotesi in cui ciò sia “strettamente necessario” per la prosecuzione delle indagini⁵³.

Già nel momento in cui lo schema di decreto legislativo era stato trasmesso alle Camere, non era mancato chi aveva rilevato che la disciplina avrebbe potuto andare a toccare il diritto della collettività ad essere informata su come la giustizia è amministrata. È appena il caso di rilevare che si tratterà di vedere come saranno interpretate in concreto queste norme, con particolare riguardo ai bilanciamenti che si scaricheranno sull'avverbio “strettamente” cui si fa più volte ricorso⁵⁴. Poiché si è dinanzi ad una materia destinata ad essere gestita a livello di prassi operative delle procure, alla stessa stregua di quanto è accaduto in passato per problematiche di particolare delicatezza, si sta già registrando un proliferare di linee guida che portano il segno delle differenti sensibilità in merito alle questioni in esame. Al fine di scongiurare gli effetti deleteri collegati al formarsi di orientamenti difformi, si rende forse opportuno un intervento della Procura generale che ha già avuto occasione di esprimersi con riguardo a tematiche caratterizzate da forti profili di criticità e di persistente discrezionalità⁵⁵.

⁵³ Sulla questione della pubblicazione di immagini di persone limitate nella libertà personale ad esempio al momento dell'arresto, si veda BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva UE 2016/343*, cit., p. 4. Sul punto, in realtà vi sono norme interne (cfr. art. 114, comma 6-bis c.p.p.). In proposito, si ricorda la circolare emanata dal procuratore di Napoli Giuseppe Melillo il 19 dicembre 2017 avente ad oggetto la “Diffusione o pubblicazione di immagini di persone tratte in arresto o sottoposte a fermo di polizia giudiziaria”. Merita precisare che il d.lgs. n. 188 del 2021 ha interpolato l'art. 474 c.p.p. stabilendo che l'adozione di cautele per limitare la libertà personale dell'imputato nel corso dell'udienza dibattimentale è disposta dal giudice, sentite le parti, con ordinanza che è revocata quando cessano i motivi del provvedimento (nuovo comma 1-bis). La medesima norma precisa che è comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

⁵⁴ F.C. PALAZZO, *Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, n. 3, p. 142, pur ribadendo la preferibilità di un sistema in cui sia la legge ad individuare *in via presuntiva* il discrimine tra atti segreti e atti pubblicabili come accade per l'art. 329 prima parte c.p.p., rileva come, in linea di fatto, l'individuazione in concreto degli atti segreti finisca per avvenire sulla base di una valutazione *ad hoc* del pubblico ministero.

⁵⁵ Si vedano le considerazioni di F.C. PALAZZO, *Un limite o un sostegno per le Procure della Repubblica? Due parole a proposito degli “Orientamenti per gli Uffici di Procura” forniti dalla*

È interessante rilevare, invece, come al momento non abbia avuto seguito la questione dell'accesso diretto della stampa agli atti non più segreti (esperibile attraverso l'art. 116 c.p.p.): come è noto, tale prospettiva faceva perno sul superamento dell'irragionevole distinzione tra "atto" e "contenuto" di cui all'art. 114 c.p.p.⁵⁶. Si era detto che una simile disciplina avrebbe evitato il c.d. "mercato nero della notizia", annullando il rischio che il cronista dovesse «confidare nella benevolenza degli inquirenti, di un avvocato, degli investigatori o del funzionario di turno», situazione che «non consente un rapporto paritario con la fonte». Tra i vantaggi dell'accesso diretto ci sarebbe stata la riduzione dei rischi «di rapporti poco chiari con le fonti o di manipolazione che possono derivare da un accesso privilegiato ai documenti d'indagine»⁵⁷. In verità, una simile disciplina avrebbe rimediato ad alcune storture ma non sarebbe stata comunque sufficiente, perché avrebbe consegnato alla stampa materiale difficile da gestire, che si sarebbe prestato a manipolazioni senza un filtro tecnico sugli atti processuali, il tutto con buona pace del principio di separazione delle fasi processuali e della neutralità psichica del giudice, ma anche della riservatezza di informazioni, pur contenute all'interno di atti pubblicabili, ma non pertinenti all'accertamento processuale (profilo, questo, che ha assunto un rilievo specifico nella sofferta riforma delle intercettazioni).

Risalendo ancora, lo schema di decreto legislativo mostra un terzo fronte di intervento che riguarda, a monte, la tecnica di redazione degli atti processuali anch'essa adeguata al rispetto della presunzione di innocenza (art. 115-bis

Procura Generale presso la Cassazione, in <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/palazzo-orientamenti-uffici-procura-generale-cassazione?out=print>, 7 ottobre 2020.

⁵⁶ Così, PALAZZO, *Note sintetiche*, cit., p. 142. Favorevole a tale impostazione, MELILLO, *La comunicazione*, cit., p. 12.

⁵⁷ D. STASIO, *Intercettazioni (e non solo): la sfida dell'accesso diretto dei giornalisti agli atti depositati non più segreti*, in *Questione giustizia*, 6 luglio 2017. In senso contrario rispetto a tale possibilità, Procura Generale della Corte di cassazione *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimento penali*, 8 aprile 2022, p. 5.

c.p.p.)⁵⁸. Sul punto è da condividere il rilievo di chi paventa il rischio di incentivare un'interpretazione burocratica e difensiva della presunzione di innocenza che si traduca in formule di stile cautelative e dunque è estremamente utile il richiamo a quanto dianzi sottolineato in merito alla necessità di lavorare sulla cultura dei contenuti prima ancora che sui moduli comunicativi⁵⁹.

Si profila una delicata distinzione tra tipologie di atti dal sapore piuttosto bizantino, la cui implementazione contenutistica appare rimessa all'interprete⁶⁰. Una prima categoria ricomprende i provvedimenti del giudice volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato e gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza, in relazione ai quali non è previsto il divieto di indicare come colpevole l'indagato o l'imputato (art. 115-*bis*, comma 1, secondo periodo, c.p.p.); se per il giudice è scontato il riferimento alla sentenza di condanna, con riferimento agli atti del pubblico ministero, si pensi, in via esemplificativa, alla richiesta di rinvio a giudizio e in generale agli atti di esercizio dell'azione penale (v. Considerando n. 16 della Direttiva), ma anche alla richiesta di misure cautelari⁶¹. Una seconda categoria è costituita dagli atti che presuppongono la valutazione di prove, dove i riferimenti alla colpevolezza sono limitati alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le

⁵⁸ Parla di «registro linguistico “interno”» BACCARI, *In Gazzetta*, cit., p. 3.

⁵⁹ BRUTI LIBERATI, *La problematica attuazione della direttiva*, cit., p. 10.

⁶⁰ Stigmatizza l'eccessivo appiattimento sul linguaggio della Direttiva (art. 4, par. 1) che, peraltro, non appare consentaneo alla disciplina normativa di recente conio, *Relazione dell'ufficio del massimario*, n. 6 del 2022, p. 42.

⁶¹ Nel senso che in tale categoria rientri l'impugnazione contro la sentenza di assoluzione BACCARI, *In Gazzetta*, cit., p. 6, secondo cui non è chiaro se nella «enigmatica» espressione rientri altresì l'avviso di conclusione delle indagini. Nel senso che una interpretazione rigorosa in merito agli atti del pubblico ministero porterebbe a ricomprendere nella categoria in esame soltanto la requisitoria, ALBAMONTE, *Presunzione di innocenza*, cit., p. 6. Malgrado la dizione “provvedimenti”, utilizzata dall'art. 115-*bis*, commi 1 e 2 c.p.p., sembri riferirsi soltanto ad atti “decisori” in senso stretto, il senso complessivo della disposizione, come pure il riferimento agli “atti” del pubblico ministero quale partizione interna alla predetta categoria (art. 115-*bis*, comma 1, ultimo periodo), sembra confermare la possibilità di attribuire al termine “provvedimenti” il significato più generico di “atti”. Naturalmente, l'ambiguità terminologica contribuisce ulteriormente ad accentuare la complessità esegetica della norma in esame.

altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento. In tale partizione, paiono potersi iscrivere numerose decisioni del giudice, prima tra tutte l'ordinanza cautelare (e in generale ogni decisione adottata nel procedimento *de libertate*)⁶², ma anche la richiesta e il decreto autorizzativo delle intercettazioni e ogni altro provvedimento che effettui una valutazione interinale delle prove non finalizzata ad una pronuncia di merito sulla responsabilità penale (v. Considerando n. 16 della Direttiva)⁶³. Nell'ultima categoria, che si determina al netto della classificazione appena prospettata, paiono confluire tutti gli altri provvedimenti meramente procedurali ai quali si applica in tutta la sua estensione il divieto di indicare come colpevole l'indagato o l'imputato fino a quando la colpevolezza non sia accertata con sentenza definitiva. Si tratta all'evidenza di provvedimenti nei quali una valutazione di colpevolezza sarebbe un "fuori tema" in relazione alla natura ed alla finalità dell'atto e dunque si sostanzierebbe in una schietta e gratuita violazione della presunzione di innocenza. Si può immaginare, in proposito, l'ordinanza di proroga delle indagini preliminari, oppure l'ordinanza con la quale il giudice si pronuncia sull'ammissione delle prove; allo stesso modo, dal lato del magistrato requirente

⁶² Al di là delle difficoltà interpretative derivanti dalle nuove complesse distinzioni, sottolinea P. FERRUA, *La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari*, in <https://ilpenalista.it/articoli/focus/la-direttiva-europea-sulla-presunzione-di-innocenza-e-i-provvedimenti-cautelari>, 27 ottobre 2021, p. 3, come, rispetto alla decisione sul merito, nei provvedimenti cautelari non cambi lo standard probatorio (sempre costituito dall'al di là del ragionevole dubbio) ma la proposizione da provare: non la colpevolezza ma la "probabile colpevolezza".

⁶³ In proposito, può essere utile ricordare alcune pronunce della Corte di giustizia che hanno avuto importanti esiti esegetici sulle norme della Direttiva: in tali arresti si è avvertita la necessità di effettuare chiarificazioni in materia di decisioni *de libertate* affermando che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non può essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato (Corte di Giustizia, Sez. I, sentenza 19 settembre 2018, causa C-310/2018, c.d. caso Milev I e Corte di Giustizia, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU, c.d. caso DK. V. anche Corte di Giustizia, Sez. I, ord. 12 febbraio 2019, causa C-8/2019). La Corte si è altresì pronunciata sulla decisione di "patteggiamento" in cui i cenni ad altre persone ancora sotto processo devono dar conto espressamente di tale situazione aggiungendo espressioni come "sarà giudicato separatamente" (Corte di Giustizia, Sez. II, sentenza 5 settembre 2019, causa C-377/18, c.d. caso A.H.).

– al netto delle ambiguità derivanti dall’uso del termine “provvedimento” – è possibile menzionare la richiesta di ammissione delle prove o l’istanza di incidente probatorio⁶⁴. Ma la scarsa chiarezza della tassonomia normativa emerge laddove si faccia riferimento a provvedimenti come l’ordinanza con la quale il giudice dispone l’imputazione coatta che si fa fatica a collocare anche procedendo per esclusione⁶⁵.

Eppure, la nuova disciplina collega effetti giuridici forti alla predetta partizione – pur così sfumata – giacché stabilisce che soltanto in caso di violazione del divieto di indicare l’imputato come colpevole nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale che non presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza (art. 115-*bis*, comma 1)⁶⁶ opera il rimedio della richiesta di correzione. Quest’ultima deve essere presentata al giudice che procede o al giudice per le indagini preliminari nel corso di tale fase (anche quando l’atto è stato emesso dal pubblico ministero) che provvede con decreto motivato, da notificarsi all’interessato, alle altre parti ed al pubblico ministero. Questi ultimi, nei dieci giorni successivi, possono presentare opposizione al presidente del tribunale o della corte che decide con decreto motivato senza formalità di procedura. Qualora si tratti di un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o della corte d’appello vengono richiamate le disposizioni sull’astensione del giudice (art. 36, comma 4, richiamato dall’art. 115-*bis*, comma 4). La specifica attenzione al profilo dei rimedi deriva, oltre che dai dettami della

⁶⁴ In proposito, si veda il Parere del CSM, 3 novembre 2021, cit.

⁶⁵ Per un’ampia ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul linguaggio da utilizzare negli atti giudiziari al fine di non stigmatizzare la persona sottoposta al procedimento, *Relazione dell’ufficio del massimario*, n. 6 del 2022, p. 43 e segg.

⁶⁶ Nel senso che in tale alveo debbano ricadere anche le ordinanze cautelari che il comma 2 disciplina autonomamente, sia pure ritagliandole all’interno della categoria generale delineata dal comma 1, BACCARI, *In Gazzetta*, cit., p. 7.

Direttiva, dalle condizioni apposte ai pareri espressi dalle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato sullo schema di decreto legislativo.

Occorre tenere presente come non sia la prima volta che ci troviamo dinanzi a norme “didattiche”. Abbiamo l’esperienza recente della riforma delle intercettazioni che ha disciplinato le modalità con le quali deve farsi riferimento alle captazioni foniche nella richiesta cautelare e nell’ordinanza applicativa, in ragione della pubblicabilità di quest’ultima. Ma si può ricordare anche la modifica dell’art. 546, lett. e, c.p.p. apportata dalla riforma Orlando. E, prima ancora, volendo cogliere una linea di continuità, si può pensare ai ripetuti interventi sull’ordinanza cautelare attuati con la legge n. 47 del 2015 e, più indietro, con le vigorose interpolazioni della legge n. 332 del 1995. Si coglie in questi interventi l’intento di normare sulla tecnica di redazione degli atti, giungendo a lambire talora anche le modalità espressive, non in via di *soft law* (come sta accadendo negli ultimi anni per le linee guida adottate a vari livelli istituzionali e volte ad attuare i principi di chiarezza, esaustività e sinteticità della motivazione) ma con la via meno “eterea” della c.d. *hard law*. D’altronde, nella materia che ci occupa, la questione affrontata dal decreto legislativo è cruciale: se è utopistica l’idea del magistrato che parla solo attraverso i suoi atti, è chiaro che se essi sono ben scritti la comunicazione giudiziaria non nasce distorta in partenza.

7. *Un cerchio che non si quadra.* – Giunti a questo punto della trattazione viene da chiedersi se una piena attuazione dell’etica della comunicazione processuale possa considerarsi idonea a risolvere ogni problema legato alle storture del processo mediatico. In proposito, il pessimismo della ragione induce ad una scontata risposta negativa: nell’indagine preliminare gli spazi di contraddittorio sono ridotti e, se si verificano, vi è una notevole sfasatura temporale rispetto al clamore della notizia. Il dibattito, poi, è destinato a svolgersi in un momento ancora più lontano in cui l’interesse mediatico appare quasi del tutto scemato. Si tratta di una distanza temporale inevitabile anche in

un sistema idilliaco, sol che ci si limiti a constatare che il ragionevole dubbio come paradigma di metodo, attuato attraverso il tentativo di falsificazione nel contraddittorio dibattimentale, richiede un tempo fisiologico incompatibile con le esigenze istantanee dei media⁶⁷.

Eppure, per la stampa, è sufficiente un'informazione di garanzia, ma anche solo un'iscrizione nel registro delle notizie di reato per scuotere l'opinione pubblica (che è spesso all'oscuro delle funzioni e dei significati di tali istituti, i quali vengono pertanto e purtroppo interpretati come provvedimenti di colpevolezza)⁶⁸. Il che – ed è tema non da poco – può ripercuotersi a monte sulle scelte della magistratura addirittura in ordine al tipo di iscrizione da effettuare per evitare strumentalizzazioni dei canali di informazione. Quando poi viene emessa un'ordinanza cautelare, per l'opinione pubblica si è già dinanzi ad una sentenza di condanna, con evidente esasperazione delle torsioni sistematiche da sempre insite nel procedimento incidentale: dentro e fuori dal processo la cautela è pericolosamente vicina ad una pena, con tutti i connessi profili di stigmatizzazione sociale. Anche nella vicenda *de libertate* gli spazi di contraddittorio – peraltro cartolare – si realizzano in un tempo giornalmisticamente molto distante rispetto alla notizia e la difesa avrà una posizione di reale parità con l'accusa soltanto al dibattimento. In un quadro del genere, è inaudita la pressione psicologica che subisce il giudice chiamato a

⁶⁷ G. CANZIO, *Un'efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, in *Diritto penale e processo*, 2018, p. 1537: «i ritmi e le sequenze dell'attività giudiziaria, per la rilevanza costituzionale della giurisdizione e per i valori primari che si esprimono nel giusto processo [...] esigono spazi e tempi adeguati per un'analisi critica del caso e delle prove, per lo studio delle questioni di fatto e di diritto, per la scelta della migliore soluzione decisoria e per la spiegazione delle ragioni della stessa». Dunque, le considerazioni qui svolte non sono destinate a modificarsi anche nel nuovo sistema disegnato dalla c.d. riforma Cartabia attraverso le deleghe contenute nella legge 27 settembre 2021, n. 134 per la riforma del processo penale.

⁶⁸ Sul tema dell'iscrizione, successivamente alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia all'art. 335 c.p.p., si veda GIUS. AMATO, *Informazione giudiziaria e giustizia mediatica: una inconciliabilità evidente*, in <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/amato-informazione-giudiziaria-e-justizia-mediatica-una-inconciliabilita-evidente>, 17 ottobre 2022, p. 5.

pronunciarsi sulle impugnazioni cautelari o, successivamente, il giudice del dibattimento che voglia optare per una pronuncia liberatoria.

La questione si sposta allora sulle scelte di fondo di sistema processuale che oggi vede il metodo dialettico trionfare soltanto in un *trial* lontano ormai dall'interesse della collettività che, anzi, vive con "sorpresa" eventuali epiloghi liberatori pronunciati mentre la folla urlante chiede giustizia⁶⁹. Si è dinanzi al pre-giudizio costruito nel circuito mediatico parallelo che determina un conflitto tra «giustizia applicata» e «giustizia attesa»⁷⁰. Come ha affermato icasticamente Giorgio Spangher, il dibattimento «arriva a distanza di tempo e non conta più di tanto. La criticità è dunque questa: che il processo si celebra prima di entrare nell'aula di dibattimento. E questo va ad incidere anche sulla credibilità della giustizia. [...] Se la gente si stupisce della sentenza vuol dire due cose: che il suo giudizio è stato precedentemente condizionato e che non ha assistito al dibattimento»⁷¹.

È su questa realtà che i giornalisti debbono calibrare la loro attività senza perdere di vista il fine della cronaca giudiziaria che consiste nel comunicare alle persone la verità. E la verità parte dal dare conto di qual è la fase del procedimento in cui ci troviamo e di quali sono i passaggi che dovranno

⁶⁹ Si veda G. CANZIO, *Il linguaggio giudiziario e la comunicazione istituzionale*, in *Giustizia insieme*, 19 maggio 2021, p. 3: «il linguaggio giudiziario è una sorta di metalinguaggio, che, nel decifrare e ricostruire nel presente la complessità e l'opacità di fatti e circostanze appartenenti al passato (*lost facts*), ha il compito di decodificarne il significante attribuendo ad esso il significato e la qualificazione di rilevanza secondo il diritto». L'Autore sottolinea come sia necessaria una specifica professionalità e formazione nelle tecniche della scrittura argomentativa (c.d. *legal writing*). Rileva GIOSTRA, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Rivista di diritto dei media*, 2018, 3, p. 27, che l'attenzione mediatica provoca una traslazione del baricentro processuale nell'immaginario pubblico; vi è, inoltre, il rischio di indurre negli inquirenti la c.d. *tunnel vision* e cioè l'incapacità di valutare con la necessaria obiettività gli elementi che smentiscono la pista investigativa imboccata (ivi, 29).

⁷⁰ Così CANZIO, *Relazione del Primo Presidente*, cit., p. 454. Nel senso che uno dei rimedi potrebbe ravvisarsi nella creazione di finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini preliminari, VOENA, *Processo penale e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 9.

⁷¹ G. SPANGHER, *L'imputato è un morto che cammina, condannato prima del processo*, in <https://www.ildubbio.news/interviste/limputato-e-un-morto-che-cammina-condannato-prima-del-processo-j15i8kpq>, 17 maggio 2021.

arrivare; la verità impone di indicare qual è il reato che viene in questione, precisando che si dovrà accertare se il fatto rientra davvero in quella norma, distinguendo bene il *reportage* della vicenda dai giudizi sulla “persona” e sulla “personalità”. Ancora, la verità richiede una netta linea di demarcazione tra le notizie che vengono “dal” processo e le notizie acquisite dal giornalista “fuori dal” processo. Altrimenti rischiamo di trovarci di fronte non al diritto di svolgere cronaca giudiziaria ma ad una mistificazione priva di copertura costituzionale o comunque soccombente nel bilanciamento con gli interessi collidenti⁷³.

Come è stato efficacemente affermato, la cronaca giudiziaria si distingue dalle altre branche del giornalismo perché deve necessariamente fare ricorso non solo alle regole del giornalismo ma anche alle regole tecniche del processo, che

⁷³ Si tratta di profili opportunamente normati dal Testo unico dei doveri del giornalista, nella versione attualmente in vigore a seguito delle modifiche divenute efficaci il 1° gennaio 2021. L'art. 8, rubricato cronaca giudiziaria e processi in tv stabilisce che il giornalista «a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti; d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti; e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi». All'art. 9, rubricato "doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti" stabilisce che il giornalista «a) rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate; b) non dà notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione e la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica. Nel caso in cui ciò si riveli impossibile, ne informa il pubblico; c) verifica, prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia che ne sia a conoscenza l'interessato. Se non fosse possibile ne informa il pubblico; d) controlla le informazioni ottenute per accertarne l'attendibilità; e) rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali – testi, immagini, sonoro – delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei *social network*; f) non accetta condizionamenti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione; g) non omette fatti, dichiarazioni o dettagli essenziali alla completa ricostruzione di un avvenimento».

devono essere anch'esse spiegate ai lettori per far capire loro le ragioni di un fatto⁷³. Per questo motivo, riteniamo possibile affermare che la decriptazione di un dato tecnico come la natura di un atto del procedimento (es. informazione di garanzia, ordinanza cautelare), la fase nella quale si trova il rito, la natura partecipata o meno delle decisioni, la regola di giudizio che opera nel processo penale, incide sulla stessa *verità* della notizia che, dunque, nella materia in esame ha una declinazione peculiare: come è stato detto, «da notizia di cui vengo in possesso non posso spiegarla correttamente se non la spiego anche tecnicamente»⁷⁴. Ogni ambiguità che lasci non chiarito anche soltanto uno di questi aspetti è equiparabile ad una mistificazione. Sotto il profilo appena accennato, dunque, ci si trova ancora una volta a solcare il terreno della deontologia professionale: occorre che la magistratura interiorizzi la cultura della comunicazione istituzionale e che i cronisti giudiziari siano tecnicamente attrezzati a dare una notizia “vera”: «il peso, la responsabilità di scrivere un articolo che coinvolge la vita di altri non è molto minore rispetto al peso di decidere sulla libertà delle persone»⁷⁵.

8. *Conclusioni.* – Ebbene, è chiaro come, al di là dell'indubitabile valore simbolico, la portata innovativa delle norme di recente conio dipenda da come

⁷³ *La cronaca giudiziaria racconta il Paese*. Intervista di ANDREA APOLLONIO a GIOVANNI BIANCONI, in *Giustizia insieme*, 8 giugno 2021, p. 1.

⁷⁴ «Credo che la difficoltà maggiore del [...] lavoro (del giornalista) stia in questo: non ignorare né banalizzare il dato tecnico ma essere al tempo stesso efficace nel fornire la notizia. Inoltre, la cronaca giudiziaria è l'unico settore davvero trasversale, che sconfinava in tutti gli altri». Così, *La cronaca giudiziaria racconta il Paese*. Intervista di ANDREA APOLLONIO a GIOVANNI BIANCONI, cit., pp. 1-2. «[...] quella fornita per esempio a seguito di una ordinanza di custodia cautelare deve essere una informazione circoscritta a quella che è, una ordinanza di custodia cautelare che evidentemente valorizza per gran parte gli elementi raccolti dall'accusa, senza il contraddittorio e tutto il resto. Questo porta con sé la continenza da parte nostra nel doverlo scrivere e nel dovere essere precisi. È di nuovo una questione di deontologia professionale. Spetta a me giornalista ricordare che quella è una ricostruzione necessariamente parziale, perché manca la versione della difesa, e che c'è la presunzione di innocenza, che prima di esprimere un giudizio sulla responsabilità c'è bisogno del vaglio dibattimentale» (ivi, 5).

⁷⁵ V., ancora, *La cronaca giudiziaria racconta il Paese*. Intervista di ANDREA APOLLONIO a GIOVANNI BIANCONI, cit., pp. 1-2. Come è noto, una rettifica spesso pubblicata è il chiarimento che il soggetto coinvolto dalla notizia non risulta formalmente indagato.

ogni operatore interpreterà il proprio ruolo e le regole appena introdotte. A tal proposito, è interessante notare come la nuova disciplina sia stata da subito oggetto di chiarimento mediante lo strumento di *soft law* delle circolari adottate dalle procure della Repubblica.

A fronte del manifestarsi di una stigmatizzabile disomogeneità esegetica⁷⁶ la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha predisposto alcune linee-guida volte a garantire il principio di uniformità dei criteri adottati nei vari uffici⁷⁷. Si tratta, peraltro, di un provvedimento che si limita ad alcune affermazioni di principio, senza risolvere tutte le singole questioni interpretative che si erano poste. Le direttive di fondo del provvedimento possono così essere sintetizzate: anzitutto, si afferma che informare l'opinione pubblica non è un diritto di libertà del magistrato del pubblico ministero o del giudice ma è un dovere preciso dell'ufficio. L'informazione, secondo quanto già stabilito dalle linee-guida del CSM del 2018, deve essere corretta, imparziale e rispettosa della dignità della persona: in definitiva, deve operare un principio di continenza espositiva e di sobrietà. Tuttavia, essa deve essere anche completa, efficace, rapida e continuativa, limitata solo dal dovere di riserbo per gli atti e le notizie che devono restare segrete o riservate quando non vi è un interesse pubblico alla loro conoscenza⁷⁸.

In secondo luogo, e conseguentemente, si riconosce un carattere ampiamente discrezionale al potere, spettante a quest'ultimo, di valutare le specifiche "ragioni di interesse pubblico" legittimanti le conferenze stampa: esse devono essere valutate alla luce di circostanze fattuali, temporali e territoriali che

⁷⁶ Per dettagliati riferimenti alle principali circolari locali, volendo, C. CONTI, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l'etica della responsabilità verso nuovi paradigmi*, in *Archivio Penale*, 2022, *passim*.

⁷⁷ Si vedano gli *Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali*, adottati dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, 8 aprile 2022.

⁷⁸ Il provvedimento richiama la necessità di una continenza anche nei confronti delle parti private (p. 3).

non possono essere univocamente previste⁷⁹. Alla medesima «esplicazione di prudente discrezionalità è rimessa la scelta della modalità comunicativa (comunicato o conferenza stampa)»⁸⁰. È dunque possibile affermare che il provvedimento lascia ampio margine alle scelte degli uffici, ai quali dunque, resta affidata, in definitiva, l'effettiva tutela della presunzione di innocenza.

Al tempo stesso, è stato già messo in luce come il d.lgs. n. 188 del 2021 – sebbene di grande rilievo – non investa *ogni* aspetto del processo mediatico giacché la novella non reca alcuna norma che si rivolga al mondo dei giornalisti. Su quest'ultimo fronte, l'unico rimedio *de iure condito* consiste nell'auspicato affermarsi di un'etica della responsabilità: in particolare, è inevitabile constatare che, quando si tratta di informazioni inerenti ad un processo penale, è essenziale per la stessa “verità” della notizia che si dia conto della *natura* del provvedimento

⁷⁹ Il provvedimento, laddove sia imposto dalla complessità delle indagini e degli esiti investigativi cui si è pervenuti, consente che alla conferenza stampa partecipi anche il titolare delle indagini (p. 7). Inoltre, le linee-guida si occupa del rapporto con la polizia giudiziaria considerando come vietata una attività autonoma di comunicazione da parte della polizia giudiziaria (p. 7). Come si è precisato *supra* la circolare si è espressa in senso contrario rispetto alla possibilità di dare copia agli organi di informazione degli atti di indagine non più coperti da segreto.

⁸⁰ Così, G.M. BACCARI e S. TOGNAZZI, *La comunicazione istituzionale sui procedimenti penali secondo la Procura generale della cassazione*, <https://www.penaedp.it/la-comunicazione-istituzionale-sui-procedimenti-penali-secondo-la-procura-generaledella-cassazione/>, 15 aprile 2022, secondo cui il provvedimento afferma l'insindacabilità delle valutazioni del pubblico ministero anche sul piano disciplinare. A quest'ultimo proposito, le linee-guida della Procura generale, emesse mentre era in gestazione la riforma dell'ordinamento giudiziario, rilevavano che eventuali modifiche in materia di illeciti disciplinari avrebbero imposto di rivedere gli ordinamenti al fine di meglio individuare il perimetro delle condotte consentite. Tuttavia, occorre rilevare che l'art. 11 della legge n. 71 del 2022 ha semplicemente adeguato la disciplina deontologica alle novità introdotte dal decreto legislativo sulla presunzione di innocenza senza introdurre nuove tipologie di illeciti. Da un lato, è rimasto immutato l'art. 2 lett. u) del d.lgs. 109/2006 che considera illecito la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui. Da un altro lato, è stato integrato l'art. 2, lett. v) che considera illecite le pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui. In particolare, la norma ora ricordata è stata estesa a ricomprendere genericamente la violazione di quanto disposto dall'art. 5, commi 1, 2, 2-bis e 3 del d.lgs. n. 106 del 2006.

al quale si fa riferimento (es. applicazione di una misura cautelare) e della *fase* nella quale il procedimento si trova, onde evitare di ingenerare pericolosi equivoci nell'opinione pubblica: mai come nella cronaca giudiziaria una notizia non adeguatamente spiegata potrebbe trasformarsi in una notizia mistificata.

Dal punto di vista nomopoietico, infatti, ancora non si è assistito a riforme, come quelle da tempo prospettate, che tocchino le conseguenze *lato sensu* sanzionatorie ricollegabili ad una gestione mediatica troppo disinvolta delle notizie. A tal proposito, merita ricordare come già in due occasioni la Corte costituzionale abbia lanciato un monito sull'esigenza di un complessivo ripensamento della disciplina vigente, invocando espressamente il principio di proporzionalità ed affermando che occorrono strumenti idonei, necessari e "proporzionati" alla tutela degli interessi in contrasto anche alla luce delle nuove aggressioni arrecate dal mondo della rete⁸¹.

Al netto delle considerazioni sin qui svolte, la soluzione che si profila oggi, dunque, è ancora quella di un richiamo alla deontologia ed alla professionalità di chi ha un ruolo diretto o indiretto nella genesi della notizia: si tratta di una vera e propria etica della responsabilità che deve affermarsi sia sul fronte dell'interpretazione delle nuove norme sulla comunicazione giudiziaria, sia sul versante della pubblicazione di notizie inerenti al processo penale e della gestione di trasmissioni televisive incentrate su vicende processuali in corso.

⁸¹ C. cost., 12 luglio 2021, n. 150, con la quale si è eliminata la necessaria irrogazione della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, dichiarando l'illegittimità dell'art. 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 e l'illegittimità consequenziale dell'art. 30, comma 4, legge 6 agosto 1990, n. 223. Si veda anche C. cost., 26 giugno 2020, n. 132.